

STATUTO

della

"SACE Fct S.p.A."

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ART. 1 - Denominazione

1.1. La Società, retta dalle norme del presente Statuto, ha la denominazione sociale **"SACE Fct S.p.A."**.

1.2. La Società è soggetta alla attività di direzione e coordinamento della "SACE S.p.A."

ART. 2 - Sede

2.1. La Società ha sede in Milano e sede secondaria in Roma.

2.2. Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali e succursali in Italia e all'estero.

ART. 3 - Durata

3.1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata a termini di legge, dall'Assemblea straordinaria dei Soci.

ART. 4 - Oggetto

4.1. La Società, che può operare in Italia ed all'estero nei confronti del pubblico, ha per oggetto:

a) il compimento di ogni operazione diretta a facilitare la gestione - ivi compresi l'incasso, la ristrutturazione e lo smobilizzo - di crediti di terzi derivanti dall'esercizio di impresa, arti o professioni ovvero di crediti di altra natura vantati dalle imprese, sia italiane sia estere. Essa potrà intervenire nel ciclo del credito in tutte le sue forme e potrà - tra l'altro - acquistare e cedere crediti di impresa e

relative garanzie, crediti di imposta o contributi pubblici, crediti relativi a finanziamenti a soggetti pubblici e privati, prestare garanzie, assumere o conferire mandati per l'incasso di crediti, effettuare pagamenti anticipati del corrispettivo di cessione di crediti o rilasciare fidejussioni e praticare lo sconto di effetti;

b) il compimento di ogni altra operazione finanziaria, commerciale, mobiliare e immobiliare necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale;

c) l'assunzione di partecipazioni in società aventi per oggetto attività connesse allo scopo sociale nel rispetto della normativa vigente.

CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

ART. 5 - Capitale

5.1. Il capitale sociale è di Euro 50.000.000,00 (cinquantamiloni virgola zero zero) ed è suddiviso in n. 50.000.000 (cinquantamiloni) di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

ART. 6 - Aumento del capitale

6.1. Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti.

6.2. In caso di aumento di capitale le azioni di nuova emissione saranno riservate in opzione agli Azionisti in proporzione alle azioni rispettivamente possedute, ferme restando le eccezioni dell'art. 2441 del codice civile, gli Azionisti avranno altresì diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoperte nei termini e secondo le modalità fissate dall'art. 2441, terzo comma, del codice civile.

ART. 7 - Azioni

7.1. Le azioni sono nominative e conferiscono eguali diritti. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari sottoscritti da uno degli Amministratori.

7.2. Ogni azione dà diritto ad un voto.

7.3. Le azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà si applicano le norme di cui all'art. 2347 del codice civile.

7.4. La titolarità anche di una sola azione costituisce di per sé adesione al presente Statuto.

7.5. I versamenti sulle azioni di nuova emissione saranno effettuati a norma di legge dagli Azionisti, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

7.6. A carico dell'Azionista che ritardasse il pagamento decorrerà, sulle somme dovute, l'interesse annuo di due punti percentuali in più dell'interesse legale, fermo comunque il disposto dell'art. 2344 del codice civile.

7.7. Il domicilio di ogni Azionista, Amministratore e Sindaco per i rapporti con la Società è quello che risulta dai libri sociali o quello comunicato per iscritto dal soggetto interessato.

ART. 8 - Obbligazioni

8.1. La Società può emettere, a norma di legge, obbligazioni nominative ed al portatore, nonché obbligazioni convertibili in azioni e/o con *warrants*. L'emissione delle obbligazioni è sempre deliberata dall'Assemblea con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria e con le modalità previste dalla legge.

8.2. La Società può acquisire fondi, con o senza obbligo di rimborso, dai propri soci nel rispetto delle disposizioni che disciplinano tali modalità di finanziamento. Resta fermo che l'esecuzione dei versamenti e la concessione dei finanziamenti da parte dei soci è libera.

ASSEMBLEA

ART. 9 - Assemblea

9.1. Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni prese in conformità della legge e del presente Statuto obbligano tutti i Soci, compresi i dissenzienti,

nonché i loro aventi causa, salvo il disposto dell'art. 2437 del codice civile.

9.2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 10 - Convocazione dell'Assemblea

10.1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia, con avviso da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o telegramma o fax o *e-mail*, con prova di avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per la adunanza.

10.2. Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

10.3. L'Assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le formalità di convocazione, ove sussistano le condizioni di cui al quarto comma dell'art. 2366 del codice civile; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale non presenti all'adunanza assembleare.

10.4. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, che siano audio o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

- a. sia consentito al presidente dell'Assemblea di effettuare le attività di cui al successivo art. 11.3;
- b. sia consentito al presidente dell'Assemblea e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

d. vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea tenuta ai sensi dell'art. 2366, quarto comma, del codice civile) i luoghi audio o audio-video collegati a cura della Società nei quali gli intervenuti potranno affluire;

e. il presidente dell'Assemblea ed il soggetto verbalizzante si trovino contemporaneamente presso il medesimo luogo; in esso l'Assemblea si intende tenuta.

ART. 11 - Partecipazione alle Assemblee

11.1. Il diritto di intervento in Assemblea viene esercitato nei termini e modi previsti dalla legge.

11.2. Coloro che hanno il diritto di intervenire all'Assemblea possono farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2372 del codice civile.

11.3. Spetta al presidente dell'Assemblea di verificare la regolarità della costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni: degli esiti di tale accertamento dovrà essere dato conto nel verbale.

ART. 12 - Presidenza dell'Assemblea

12.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in sua assenza o impedimento, l'Assemblea elegge il proprio presidente.

12.2. Il presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti, salvo il caso in cui il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.

ART. 13 - Deliberazioni dell'Assemblea

13.1. Le deliberazioni, tanto per le Assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, sono valide se adottate con i *quorum* costitutivi e deliberativi di cui agli artt. 2368 e 2369 del codice civile.

13.2. I verbali delle Assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

13.3. I verbali delle Assemblee straordinarie devono essere redatti dal Notaio.

ART. 14 - Modalità di votazione

14.1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente prese per alzata di mano, salvo diversa modalità di votazione stabilita dal presidente dell'Assemblea. E' escluso il voto segreto.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DIRETTORE GENERALE

ART. 15 - Consiglio di Amministrazione

15.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri. L'Assemblea ordinaria determina il numero dei Consiglieri entro i limiti suddetti e nel rispetto della normativa vigente in materia di parità di accesso agli organi sociali del genere meno rappresentato.

15.2. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.

15.3. L'Assemblea ordinaria, anche nel corso del mandato, può variare il numero degli Amministratori, sempre entro il limite di cui al primo comma del presente articolo.

15.4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile nel rispetto della normativa vigente in materia di parità di accesso agli organi sociali del genere meno rappresentato; se viene meno la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli Amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

ART. 16 - Presidente del Consiglio

16.1. Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri ai sensi dell'art. 2380 *bis* del codice civile, un Presidente.

16.2. Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Segretario.

16.3. Il Presidente:

- a) ha poteri di rappresentanza della Società ai sensi dell'art. 19 dello Statuto;
- b) presiede l'Assemblea degli Azionisti ai sensi dell'art. 12 dello Statuto;
- c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 17 dello Statuto;
- d) stabilisce l'ordine del giorno del Consiglio, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri e Sindaci effettivi.

ART. 17 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio

17.1. Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

17.2. La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata A.R., o telegramma o fax o *e-mail*, con prova dell'avvenuto ricevimento, contenenti l'ordine del giorno, da spedirsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma o fax o *e-mail*, con prova dell'avvenuto ricevimento da spedirsi almeno due giorni prima al domicilio di ciascun Consigliere e ciascun Sindaco effettivo. In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio si reputa regolarmente costituito ed atto a deliberare con la presenza di tutti i Consiglieri e Sindaci in carica.

17.3. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di età.

17.4. Le riunioni possono essere tenute in videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento, e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di deliberare con contestualità. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si devono trovare

simultaneamente il presidente ed il Segretario.

17.5. Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

17.6. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal Segretario. Le copie dei verbali sono sottoscritte dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e controfirmate dal Segretario.

17.7 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale.

ART. 18 - Poteri del Consiglio. Deleghe

18.1. La gestione della Società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

18.2. Ai sensi dell'art. 2365 del codice civile sono attribuite al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie e il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

18.3. Il Consiglio può conferire deleghe per singoli atti ai suoi membri.

18.4 Il Consiglio di Amministrazione può attribuire specifici poteri al Direttore Generale, il quale riferisce in merito con cadenza trimestrale.

ART. 19 - Rappresentanza della Società

19.1. La rappresentanza della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte a terzi, nonché la firma sociale, spettano al Presidente e al Direttore Generale, nei limiti dei poteri conferiti.

19.2. Il Presidente e il Direttore Generale possono conferire a dipendenti della Società ed anche a terzi procure speciali per singoli atti o categorie di atti.

ART. 20 - Remunerazione dei Consiglieri

20.1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea.

ART. 21 - Direttore Generale

21.1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nomina un Direttore Generale tra persone di comprovata professionalità ed esperienza nelle materie rientranti nell'oggetto sociale e nella gestione aziendale, in possesso dei requisiti di cui alla normativa di settore applicabile.

21.2. L'incarico di Direttore Generale è incompatibile con ogni altro incarico, rapporto di lavoro, di collaborazione o professionale a qualunque titolo con qualunque altro soggetto, pubblico o privato, salve le deroghe concesse dal Consiglio di Amministrazione.

21.3. Il Direttore Generale non può essere membro degli organi sociali delle società che possiedono quote del capitale sociale della Società, né essere dipendente delle stesse né avere in corso con le stesse incarichi, rapporti di lavoro, di collaborazione o professionale a qualunque titolo contratti.

La medesima disposizione si applica a tutte le posizioni dirigenziali e di lavoro dipendente della Società.

21.4. All'atto della nomina, il Consiglio di Amministrazione delibera il compenso del Direttore Generale.

21.5. Il Direttore Generale, oltre ai poteri a lui attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, cura la gestione della Società e del personale e provvede al funzionamento delle strutture organizzative in cui si articola la Società.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 22 - Collegio Sindacale

22.1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi. Devono essere altresì eletti due Sindaci supplenti. I Sindaci devono essere eletti nel rispetto della normativa vigente in materia di parità di accesso agli organi sociali del genere meno rappresentato.

22.2. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data in cui si tiene l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

22.3. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

22.4. L'Assemblea provvede, all'atto della nomina, alla determinazione della retribuzione del Collegio Sindacale.

22.5. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

22.6. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

22.7. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione che consentano ai partecipanti di seguire la discussione, di esaminare, ricevere e trasmettere documenti ed intervenire allo svolgimento degli argomenti trattati.

22.8. I Sindaci della Società, anche individualmente, devono riferire senza ritardo all'organo di vigilanza competente sulle irregolarità riscontrate nell'amministrazione della Società e nell'attività di gestione.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 23 - Revisione legale dei conti

23.1. La revisione legale dei conti è esercitata da una Società di Revisione iscritta nell'apposito registro istituito per legge.

23.2. L'incarico è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, per la durata prevista dalla legge.

23.3 Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti svolge tutte le attività ad esso attribuite per legge e deve riferire senza ritardo all'organo di vigilanza competente sulle irregolarità riscontrate.

REQUISITI

ART. 24 - Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza

24.1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione, controllo devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti per gli esponenti di banche e intermediari finanziari dal decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e relative disposizioni di attuazione.

Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione e decadenza previste dalla predetta normativa nonché da quella ulteriormente applicabile. Costituisce altresì causa di ineleggibilità o decadenza dalle funzioni di amministratore l'emissione di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale. In tutti i casi di sospensione o decadenza sopra indicati, l'amministratore non avrà diritto al risarcimento danni.

24.2 Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 24.1, costituisce causa di ineleggibilità o decadenza automatica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore con deleghe operative la situazione di sottoposizione ad una misura cautelare personale tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe, all'esito del procedimento di cui all'art. 309 o all'art. 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione.

24.3 Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2012, recante "Criteri, condizioni e modalità per adottare il modello di separazione proprietaria della società SNAM S.p.A. ai sensi dell'art. 15 della legge 24 marzo 2012, n. 27" ("DPCM"), coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione, controllo non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. e sue controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società.

BILANCI E UTILI

ART.25 - Esercizio sociale e bilancio

25.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

25.2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

25.3. Gli utili netti, emergenti dal bilancio approvato, saranno ripartiti come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) alla riserva legale ai sensi e nei limiti di legge;
- b) il 95% (novantacinque per cento) secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

25.4. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili sono prescritti a favore della Società.

SCIoglimento DELLA SOCIETA'

ART. 26 - Scioglimento e liquidazione della Società

26.1. Lo scioglimento e la liquidazione della Società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge.

26.2. L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissando i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri ed i compensi degli stessi.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 27 - Rinvio

27.1. Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.